



Lainate, 27 Luglio 2016

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Alvaro Pravettoni

Al Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. Giam Paolo Borella

Oggetto: Nota richiesta di parere Deliberazione di Consiglio sulla CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "ADELE" E CON LA SCUOLADELL'INFANZIA "MERA VIGLIA VILLORESI".

Gent.mo Presidente e Gent.mo Collegio,

premesso che le scuole paritarie (comunali o private) dell'infanzia sono una presenza assai viva e determinante ai fini del soddisfacimento della relativa domanda e che il Comune di una Regione - se sostiene economicamente le scuole dell'infanzia del proprio territorio conformemente a quanto stabilito dalla rispettiva legge regionale - agisce in modo perfettamente legittimo.

Facendo riferimento alla proposta in oggetto e posta all'o.d.g. del Consiglio Comunale si evidenzia - come già fatto rilevare nel corso delle precedenti Deliberazioni Consiglieri di pari natura da parte del gruppo del PD - la necessità di chiarire la legittimità da parte dell'Ente dell'Art.5 della convenzione che recita:

*“L’Amministrazione Comunale riconosce la necessità e l’importanza di garantire strutture, impianti, arredi ed attrezzature a norma e idonee per l’espletamento di tutte le attività didattiche. Per tali finalità, l’Amministrazione Comunale erogherà alle scuole dell’infanzia paritarie, un contributo annuale pari a € 100,00 ad alunno frequentante e verrà erogato con le medesime modalità del contributo relativo alle spese di gestione.*

*Più precisamente, appellandosi al principio di collaborazione con l’Organo Consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, si chiede parere al Collegio in merito la legittimità delle previsioni di tale articolo, in base alle funzioni di verifica e vigilanza esercitate dall’Organo di Revisione.*

Infatti la questione sulla legittimità dei finanziamenti pubblici a scuole private, ovvero dei contributi che gli enti locali possono erogare a scuole non statali, riguarda i limiti entro i quali muoversi con riguardo a tale tipologia di spesa, limiti varcati i quali sussistono profili di responsabilità amministrativa per danno erariale.

La normativa regionale lombarda e la giurisprudenza amministrativa presentano univocità di deliberato e decisioni rispetto alle modalità e possibilità che l’Ente locale ha di erogare contributi alle scuole private, nel senso che legittimano l’assunzione a carico dei bilanci comunali delle sole quote di finanziamento dell’assistenza scolastica.

Da quanto sopra si evince in modo inequivocabile che possono essere assunti a carico dell’amministrazione comunale, solo i contributi a parziale copertura degli oneri di assistenza scolastica delle scuole autonome, poiché rientranti nelle competenze che le fanno capo, mentre sono vietate le erogazioni finalizzate al sostegno degli oneri gestionali (manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli immobili, spese assicurative, utenze, assunzioni di mutui ecc.), così come è evidente che i contributi comunali sono illegittimi se attivati al di fuori della previsione delle leggi regionali in materia.

Ogni difforme comportamento determina infatti l’insorgere della responsabilità contabile da parte degli amministratori comunali che dispongono l’erogazione destinata a finanziare diverse fattispecie di spese.

Del resto quanto sopra è sostanzialmente quanto afferma il magistrato contabile che, in risposta ad un parere richiesto da un comune, definisce inammissibile la concessione di un contributo da parte dell'Ente locale ad una scuola dell'infanzia privata paritaria e che in qualche modo vada a coprire anche le spese per la ristrutturazione dell'immobile (Parere corte dei conti – sez. controllo Regione Lombardia – deliberazione n. 1/2005 del 17 marzo 2005)

Il pronunciamento, peraltro, prende le mosse da una precedente decisione dello stesso magistrato ed è chiaro dunque che le contribuzioni non possono riguardare spese afferenti all'ambito gestionale/strutturale ma unicamente spese di natura "assistenziale" e cioè quelle riguardanti l'offerta formativa e i processi educativi, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa regionale e cioè dalla L.R. 31/80 per quanto riguarda le attività didattiche/educative e alla L.R. 8/99 per quanto riguarda interventi finalizzati al contenimento delle rette a carico degli utenti.

Neppure il parere reso con deliberazione n. 10/2006 dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia dà per acquisita ed incontrovertibile la legittimità di taluni interventi comunali.

Infatti, in tale sede, il collegio ha ritenuto inammissibile non già, tout court, la sovvenzione comunale alle scuole dell'infanzia, bensì un "contributo comunale concesso ad una scuola privata al di fuori delle previsioni della legislazione regionale, considerato che la concessione di contributi alle scuole non statali è stata delegata alle Regioni dall'art. 138 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112": e "la richiesta di un contributo comunale, a fondo perduto, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio di proprietà di una fondazione privata non rientra nell'ambito della suddetta legge, poiché non si tratta di un contributo per il funzionamento della scuola".

In attesa di positivo riscontro su quanto illustrato, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Capo Gruppo del PD  
Dott. Andrea Pinna



